



CITTÀ DI ERACLEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate

- PARTE PRIMA -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Eraclea gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura nonché la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e delle facoltà di ispezione e controllo.

Art. 2 - Definizioni

1 Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) rete fognaria: un sistema di canalizzazioni, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue;
- b) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio se ritenute contaminate;
- c) fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia le acque meteoriche di dilavamento che le acque reflue urbane;
- d) stabilimento industriale: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- e) aree esterne adibite ad attività produttive: tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengono lavorazioni con qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate, meglio identificate all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (in seguito N.T.A.) ed all'Allegato F del Piano di tutela delle Acque (in seguito P.T.A.);
- f) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue definite all'art. 34 delle N.T.A. e del P.T.A.;
- h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici, ove vi sia la presenza di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengono lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- i) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

- j) acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
- k) acque di prima pioggia: le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, nei primi 15 minuti di ogni precipitazione, corrispondenti ad una lama convenzionale pari a 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- l) acque bianche: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;
- m) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- n) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e per impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti il livello della falda;
- o) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- p) corpi idrici superficiali: i corsi d'acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali che presentano portata naturale nulla inferiore a 120 giorni l'anno, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce di mare e le acque costiere marine. È considerato corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno riferiti ad un anno idrologico medio per cui l'autorizzazione terrà conto di eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- q) suolo e strati superficiali del sottosuolo: lo strato superficiale del terreno, destinato ad uso agricolo e non, ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi;
- r) sottosuolo e falde acquifere sotterranee: depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- s) scaricatori di piena o sfioratori fognari: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- t) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- u) abitante equivalente A.E.: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- v) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce i servizi idrici integrati;

w) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 25 % e i solidi sospesi totali almeno del 50 %.

Art. 3 - Ammissibilità degli scarichi e competenze al rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali è l'Ente Gestore del servizio idrico integrato.
2. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, con recapito diverso dalla pubblica fognatura, per le acque reflue domestiche e assimilate è la Città di Eraclea. Nel caso di scarico in acque superficiali su canali consorziali, scolo consortili e fossi privati dovrà essere preventivamente acquisito l'apposito atto di concessione del Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", mentre nel caso si intervenga sui corsi d'acqua Piave, Largon e Revedoli l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dalla Direzione Operativa Regionale (ex Genio Civile).
3. Alla Città Metropolitana di Venezia compete il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per le acque reflue industriali in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.
4. Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in fognatura pubblica.
5. Ogni scarico, o adeguamento di scarico esistente, in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere autorizzato.

Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali sono obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica qualora la distanza del fabbricato, da cui origina lo scarico, al collettore fognario risulti uguale o inferiore a 100 metri (calcolata prendendo in considerazione il percorso di collegamento più breve).
2. Sono ammesse deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura qualora sia accertata, mediante attestazione scritta, da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura l'eccessiva onerosità per eseguire le relative opere fognarie ovvero la realizzazione dell'allacciamento non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da raggiungere (come ad esempio accertata posizione altimetrica sfavorevole del terreno, necessità di posa di tubazioni in terreni di proprietà di terzi, di ferrovie, canali, etc.). L'autorizzazione allo scarico rilasciata in deroga verrà ritenuta valida fintantoché non vengano modificate le caratteristiche dello scarico stesso per quantità e qualità o vengano a concretizzarsi la possibilità di collegamento a pubblica fognatura.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 12 del P.T.A., è fatto obbligo di allacciarsi ai collettori principali entro un anno dall'ultimazione e funzionalità dei collettori principali, previa comunicazione agli utenti da parte del gestore. In caso di fognature esistenti è fatto obbligo all'utente di allacciarsi entro un anno dalla comunicazione fatta dal gestore.
4. In occasione della realizzazione dell'allacciamento deve essere adeguato anche il sistema di trattamento posto a monte, con le modalità stabilite e contenute nel Regolamento relativo approvato dall'Ente Gestore.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 15 delle N.T.A. del P.T.A., in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento entro i termini sopra indicati, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 5 - Scarichi in acque superficiali o sul suolo

1. Per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità massima di 50 A.E., è ammesso l'uso di uno dei sistemi di trattamento di seguito elencati:

a) Scarichi in acque superficiali (schema fognario n.1 e n. 2)

Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate, è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (con fondo

impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile), oppure tramite l'utilizzo di letto assorbente (per un massimo di 15 A.E.) e scarico in corpo idrico superficiale secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e ss.mm.ii. e nelle N.T.A. del P.T.A.

b) Scarichi sul suolo (schema fognario n. 3)

È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le acque reflue domestiche e assimilate, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.

In tal caso lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito, nel caso di presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, da dispersione del refluo in trincee o letti di sub-irrigazione.

In caso di falda vulnerabile, l'effluente della vasca Imhoff deve essere fatto passare attraverso trincee con filtri a sabbia con drenaggio, seguiti da sub-irrigazione su terreno (eventualmente fitoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, ontani, salici o simili) secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e ss.mm.ii. e nelle N.T.A. del P.T.A.

2. Sono ammissibili tecnologie diverse, quali per esempio:

- l'installazione di piccoli depuratori previa presentazione, in sede di richiesta di parere preventivo ovvero di autorizzazione allo scarico, di scheda tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato e di libretto di manutenzione dell'impianto, entrambi forniti in copia conforme all'originale delle Ditte Produttrici, dai quali si evinca il rispetto dei limiti di emissione più restrittivi previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero il rispetto degli abbattimenti minimi previsti dall'art. 22, comma 3 delle N.T.A. del P.T.A. del 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25% per il BOD5 ed il COD. L'utilizzo dovrà rispettare quanto previsto dal successivo art. 19, comma 6 relativo alla manutenzione dei manufatti e degli impianti.

- la realizzazione di impianti di fitodepurazione purché sia dimostrato, mediante presentazione di progetto completo di calcoli idraulici, statici e biochimici, sottoscritto da tecnico abilitato, almeno il raggiungimento di una riduzione, rispetto al refluo in ingresso, pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25 % per il BOD5 ed il COD.

3. Per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate con potenzialità maggiori di 50 A.E. si dovranno rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane ed in particolare i sistemi di trattamento previsti dall'art. 22 delle N.T.A. del P.T.A.

4. Gli schemi fognari indicano i requisiti minimi richiesti per gli impianti con potenzialità inferiore ai 50 A.E.. Eventuali deroghe possono essere accordate solo in base a quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 6 - Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

2. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale e nazionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento che viene identificato immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali o sul suolo.

Art. 7 - Divieti

1. E' vietato lo scarico diretto di reflui di qualsiasi natura nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, neppure triturati.

3. E' vietato l'uso di pozzi neri a tenuta e quelli esistenti dovranno essere messi fuori servizio, così come i pozzi perdenti, o riadattati opportunamente entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, in occasione di ristrutturazione del fabbricato da cui ha origine lo scarico fognario. Dovranno essere puliti, disinfestati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.

4. Per gli scarichi sul suolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 30, comma 1 delle N.T.A. del P.T.A.

5. E' vietato scaricare nelle condotte pubbliche di fognatura separata adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima e seconda pioggia di cui all'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A., qualora siano riconducibili alle acque reflue industriali. In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, come previsto dall'art 37, comma 9, delle N.T.A. del P.T.A., tali condotte possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali, previa autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia e relativo nulla osta idraulico del gestore o titolare della condotta.

Art. 8 - Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti Edilizio e di Igiene della Città di Eraclea.

- PARTE SECONDA -

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO

Art. 9 - Approvazione del progetto delle opere fognarie private

1. La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo deve essere preceduta dalla presentazione, da parte del soggetto che ne ha titolo, di apposita istanza autorizzativa (Permesso di Costruire, SCIA, CILA ecc...) all'Ufficio Edilizia Privata, relativa alla realizzazione delle opere edilizie in cui sono previsti gli interventi di realizzazione, modifica o adeguamento dello scarico fognario. Alla stessa pratica dovrà essere allegata, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, la seguente documentazione:

a) una planimetria, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete fognaria privata che si intende realizzare, comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento. In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (bagni, cucine, lavanderie, ecc...);

b) una relazione sul dimensionamento dell'impianto fognario, corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario, indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

- numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

c) il parere del Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", per quanto di competenza, nel caso di richiesta di scarico in acque superficiali su canali consorziali, scoli consortili e fossi privati; il parere dell'Ex Genio Civile Regionale, per quanto di competenza, sul fiume Piave;

d) Per gli impianti di trattamento di cui all'art. 5, punto 5.2, e per gli impianti tecnologici prefabbricati di trattamento, devono essere presentate le schede tecniche fornite dalla Ditta produttrice e

debitamente sottoscritte dal Responsabile della stessa, comprensive delle modalità di installazione, funzionamento, gestione e manutenzione degli stessi.

L'ufficio Edilizia Privata provvederà ad inoltrare la documentazione sopradescritta all'Ufficio Ecologia comunale al fine di acquisire il relativo parere attestante la conformità delle opere da eseguirsi sulla fognatura con i contenuti del presente regolamento, eventualmente richiedendone l'adeguamento allo stesso.

2. I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. Canalizzazioni

- utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale);
 - riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. Vasca condensagrassi

Indicare:

- abitanti equivalenti;
- capacità (litri);
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- linea servita (lavello, lavastoviglie,);
- distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. Vasca Imhoff e vasca settica a 3 scomparti

Indicare:

- abitanti equivalenti;
- capacità (litri);
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- distanza dai confini e dalle fondazioni.

d. Condotta disperdente per scarico in acque superficiali

Indicare:

- sviluppo della trincea drenante (metri);
- diametro e materiali;
- profondità di scavo;
- distanza dalle abitazioni e dai confini;
- distanza da altri corpi disperdenti;
- portata minima annua del corpo ricettore.

e. Condotta disperdente per scarico sul suolo

Indicare:

- sviluppo totale della condotta (metri);
- diametro e materiali;
- tipologia (condotta singola, ramificata, su più linee parallele);
- profondità di scavo;
- distanza dalle abitazioni e dai confini;
- distanza da altri corpi disperdenti.

3. Tuttavia, vi é facoltà del richiedente di presentare direttamente all'Ufficio Ecologia, utilizzando gli appositi stampati comunali, istanza di rilascio di parere preventivo sull'impianto fognario in progetto redatta su appositi stampati, allegando, in copia semplice, alla stessa la documentazione tecnica di cui al punto 1, lett. a), b), c) e d) del presente articolo.

4. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., i termini per i procedimenti di rilascio di parere preventivo su impianto fognario sono fissati in giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 10 - Schemi tipo per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo

1. Gli schemi allegati al presente Regolamento, differenziati in funzione del tipo di ricettore finale, costituiscono un'indicazione di massima di come potrebbe essere realizzata la rete fognaria interna di un nuovo insediamento che non recapita le acque reflue domestiche o assimilate in fognatura pubblica. Si rimanda alla parte quarta per le norme tecniche di realizzazione.

- Schema fognario n. 1: nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale.

- Schema fognario n. 2: nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale (letto assorbente)

- Schema fognario n. 3: nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in assenza di corpo idrico superficiale.

Art. 11 - Esecuzione dei lavori

1. L'Ufficio Ecologia è autorizzato a disporre tutte le ispezioni ritenute necessarie all'interno delle proprietà private per accertare che i lavori vengano o siano stati eseguiti conformemente agli elaborati presentati.

2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere preventivamente approvati attraverso le procedure sopradescritte all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Per gli scarichi delle acque derivanti da attività, qualora sia previsto lo scarico di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.3), delle N.T.A. del P.T.A., è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di campionamento da porre prima di ogni e qualsiasi trattamento, per il controllo della conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico. Alla richiesta di parere preventivo dovrà altresì essere allegata adeguata relazione sull'attività, sulla base di modelli predisposti dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 13 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, come definiti dall'art. 39, comma 3 delle N.T.A. del P.T.A., è necessario allegare alla domanda adeguata relazione sulle modalità di trattamento previste e installare un pozzetto di campionamento da porre prima di qualsiasi trattamento, al fine di poter controllare la conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico.

2. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, come definiti dall'art. 39, comma 3 delle N.T.A. del P.T.A., e per le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 5 del Piano stesso, si applica quanto previsto all'art. 39 del P.T.A..

Art. 14 - Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità

1. Contestualmente alla fine lavori il titolare dovrà richiedere, all'Ufficio Ecologia, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito Internet del Comune, allegando una dichiarazione, firmata anche dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice, in cui verrà attestata la conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate. Inoltre la stessa dovrà espressamente dichiarare che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi coni visuali.

2. Gli Uffici Tecnici Comunali potranno comunque far eseguire delle prove di collaudo sulle tubazioni prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per casi particolarmente complessi e previa espressa indicazione nel parere preventivo.

3. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:

- per le Ditte/Imprese: al titolare/Legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;

- per i privati: al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento sullo stesso da cui consegue la disponibilità e l'utilizzazione dello scarico, ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di eventuale Consorzio. Nel caso di più proprietari o aventi titolo l'autorizzazione viene intestata a tutti i proprietari che ne devono fare debita richiesta.

4. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

5. L'autorizzazione allo scarico, per acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura, ha validità quadriennale (art. 124, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). L'autorizzazione, nei soli casi di reflui di tipo domestico, si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico, previa presentazione da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, di dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante quanto previsto dal successivo comma 6, entro sei mesi dalla scadenza. Per gli scarichi assimilati al domestico, come prescritto dall'art. 34, comma 8, ultimo capoverso delle N.T.A. del P.T.A., è obbligatorio presentare richiesta di rinnovo, da inoltrare un anno prima della scadenza.

6. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

7. Alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico potrà essere allegata, in sostituzione della documentazione tecnica di cui all'art. 9, una dichiarazione rilasciata dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che non risulta modificato l'impianto fognario di cui all'autorizzazione in scadenza e che le caratteristiche dello scarico per quantità e qualità del refluo sono rimaste invariate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

8. È obbligatoria la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico nel caso di variazioni apportate alle modalità di scarico e in ogni caso in cui si verifichi uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse (es.: modifica del tipo di attività esercitata nell'unità immobiliare - in caso di scarico assimilabile -, cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, ecc.).

9. Le modifiche relative alla sola variazione della titolarità dell'attività da cui origina lo scarico sono soggette a richiesta di volturazione dell'autorizzazione esistente, da inoltrarsi a cura del nuovo titolare entro 30 (trenta) giorni dalla variazione del titolo, con dichiarazione che quanto attiene allo scarico non ha subito variazioni. In mancanza della richiesta di voltura da parte del nuovo titolare nei termini indicati, le autorizzazioni, precedentemente rilasciate, decadono automaticamente, a meno di motivate ragioni formalmente trasmesse dal richiedente.

10. Nel caso di immissioni di acque reflue domestiche depurate nella rete idrografica superficiale, sia che lo scarico avvenga direttamente nel canale consortile, sia che il recapito finale della rete sia in un canale in gestione al Consorzio (scarico indiretto nella rete di bonifica), l'Ufficio Ecologia provvederà a comunicare al Consorzio di Bonifica il dimensionamento dell'impianto in termini di A.E..

Art. 15 - Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico.

1. A seguito di accertamento da parte degli organi di controllo da cui si rilevi l'inosservanza al presente regolamento o alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione allo scarico o in caso di accertata mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura, l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la gravità dell'infrazione e sempre previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii.:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione e/o chiusura dello scarico (in mancanza di autorizzazione), per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ove in possesso di autorizzazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e/o alla chiusura definitiva dello scarico (in mancanza di autorizzazione), in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e/o in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione e/o di chiusura dello scarico impropriamente attivato, la riattivazione dello stesso è subordinata a nuova richiesta di autorizzazione accompagnata da documentazione atta a dimostrare la regolarizzazione della situazione.

Art. 16 - Spese di istruttoria

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria dei pareri preventivi delle domande di autorizzazione allo scarico e per l'effettuazione di sopralluoghi, rilievi e controlli sono a carico del richiedente. L'importo di cui sopra è determinato all'inizio di ogni anno solare con deliberazione di Giunta Comunale.

- PARTE TERZA -

SCARICHI IN RETE FOGNARIA

Art. 17 - Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato

1. Tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica sono tenuti all'osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato e approvato dall'Autorità d'ambito competente.

2. La richiesta di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in fognatura pubblica deve essere inoltrata all'Ente Gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità previste nel regolamento di cui al punto precedente.

- PARTE QUARTA -

NORME TECNICHE

Art. 18 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico

1. Le reti interne private delle acque inquinate, di qualunque origine, e delle acque meteoriche devono essere separate tra loro.

2. Le condotte delle fognature interne private dovranno essere realizzate in PVC conformi alle norme UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41, oppure in grès conformi alle norme UNI EN 295 oppure in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI EN 598 o in altri materiali che in via generale dovranno essere adeguati al trasporto dei reflui fognari, ovvero dovranno avere superficie liscia per permettere lo scorrimento del refluo, essere impermeabili (salvo i tratti destinati a tubi drenanti a subirrigazione) per non disperdere il liquido nel sottosuolo, e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

3. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento fatto salvo per le subirrigazioni e le reti drenanti.

4. Le condotte delle fognature interne private devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o di calcestruzzo magro. Inoltre devono altresì essere dotate di un numero sufficiente di pozzetti che ne rendano agevole l'ispezione e la manutenzione.

5. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gaso o liquidi.

6. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45° ispezionabili, in generale ogni cambio di pendenza, di direzione nonché in ogni emissione o di qualsiasi altra discontinuità dovranno essere previste camerette d'ispezione munite di chiusino a tenuta d'acqua.

7. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da un diametro a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

8. Le condotte delle fognature interne private dovranno essere opportunamente dimensionate sia dal punto di vista idraulico, con definizione delle sezioni e delle pendenze, che statico con riferimento ai sovraccarichi permanenti e accidentali e alle caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

9. Le condotte delle fognature interne private dovranno impedire sia la fuoriuscita dei reflui che l'ingresso delle acque esterne. Potranno pertanto essere sottoposte a prove di collaudo, da effettuarsi secondo le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato, al fine di accertare l'impermeabilità delle condotte e dei giunti.

10. Per i nuovi edifici è obbligatorio realizzare colonne separate per lo scarico dei WC dalle acque saponate dei bagni (docce e lavandini).

11. Ogni colonna di scarico delle acque nere e saponate deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. Qualora, per questioni di spazio, non sia possibile installare i sifoni, è concesso sifonare l'ingresso in vasca.

12. Le colonne di scarico, cui siano allacciate solo e soltanto le cucine, le lavanderie (lavatrici) e le acque saponate dei bagni (docce e lavandini) devono essere dotate di una vasca condensagrassi.

Art. 19 - Dimensionamento

1. I dispositivi di trattamento dei reflui devono essere dimensionati sulla base del numero di abitanti equivalenti (A.E.) definito convenzionalmente come da tabella seguente:

Casa di civile abitazione:

- 1 A.E. per camere con superficie fino a 14 mq;

- 2 A.E. per camere con superficie superiore a 14 mq.

Aggiungere 1 A.E. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.

Albergo o complesso ricettivo:

come per le case di civile abitazione.

Fabbriche e laboratori artigianali:

- 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

Ditte e uffici commerciali:

- 1 A.E. ogni 5 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività.

Ristoranti, bar e trattorie:

- 1 A.E. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo: 1,50 mq per persona).

Circoli e Club:

- 1 A.E. ogni 7 persone.

Scuole:

- 1 A.E. ogni 10 posti banco.

Cinema, Stadi e Teatri:

- 1 A.E. ogni 30 posti.

Ai fini delle verifiche idrauliche della rete fognaria privata la dotazione idrica giornaliera deve essere assunta pari a 250 litri/A.E.

Il dimensionamento di ciascuna tipologia dei manufatti fognari di un fabbricato deve essere eseguito sulla base del numero totale degli abitanti equivalenti, fermo restando la dimensione minima di ogni singolo manufatto, di qualsiasi materiale lo stesso sia composto.

2. Vasca condensagrassi

Prefabbricata, a pianta circolare o rettangolare, deve essere installata ai piedi delle colonne di scarico di tutte le acque reflue (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce, etc.) ad esclusione di quelle provenienti dai WC.

Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a:

- 150 litri/A.E. fino a 10 A.E.;
- 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

3. Vasca Imhoff

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, dotata di dispositivi fissi di separazione tra vano di sedimentazione e vano di digestione.

Le vasche Imhoff devono avere una capacità di 250 litri/A.E. ripartita in:

- 50 litri/A.E. per il comparto di sedimentazione;
- 200 litri/A.E. per il comparto di digestione;
- volume utile minimo pari a 4 A.E.

4. Vasca settica a 3 scomparti

Prefabbricata o gettata in opera in c.a., deve avere il primo scomparto di volume pari alla somma dei volumi del secondo e del terzo.

Le vasche settiche devono avere una capacità di 250 litri/A.E., con un volume utile minimo pari a 4 A.E.

5. Vasca biologica

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, a due scomparti.

Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a:

- 150 litri/A.E. fino a 10 A.E.;
- 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

6. Ventilazione, gestione e manutenzione dei manufatti

I manufatti di cui sopra devono essere dotati di tubo di ventilazione, con caratteristiche tali da evitare cattivi odori e devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, quali estrazioni dei fanghi e del materiale galleggiante, con periodicità almeno annuale al fine di garantire il corretto funzionamento.

Le operazioni devono essere svolte da mezzi attrezzati ed autorizzati, deve essere conservata traccia documentale comprovante l'avvenuta esecuzione, da esibirsi in caso di verifiche e sopralluoghi a cura dell'autorità competente.

Per gli impianti di depurazione di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, è obbligo per l'utente assicurarne il corretto funzionamento in base alle indicazioni del costruttore ovvero del progettista, curando anche a propria cura e spese lo smaltimento di ogni e qualsiasi rifiuto (anche liquido) proveniente dalla manutenzione, nel rispetto delle vigenti normative.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare tutta la documentazione, anche fiscale, delle operazioni di manutenzione effettuate.

Il personale dell'Ufficio Ecologia è autorizzato ad eseguire sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione dei sistemi di trattamento a quella descritta ai punti precedenti. Nell'eventualità di avarie o malfunzionamenti degli impianti di depurazione di cui sopra, il titolare dello scarico dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, che potrà prescrivere eventuali prescrizioni integrative o intimare l'interruzione dello scarico fino al ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione.

7. Distanze

Le vasche devono distare almeno:

- 1 metro dai muri di fondazione;
- 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e 2 metri dai confini di proprietà (art. 889 del Codice Civile).

Le condotte devono distare almeno 1 metro dal confine (art. 889 del Codice Civile).

La distanza minima fra le condotte drenanti e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile, è di 30 metri.

La distanza minima fra le condotte drenanti ed i punti di captazione di acque di cui al D.P.R. n. 236/1988. D.Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii., è di 200 metri.

La distanza minima delle condotte drenanti è di 2 metri dal confine di proprietà (è consigliabile, quando possibile, una distanza di 5 metri dal confine) e di 10 metri dai muri di fondazione.

Art. 20 - Scarico in acque superficiali

1. È da considerarsi quale sistema tipo per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non collegabili a pubblica fognatura.
2. È obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensagrassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).
3. Gli effluenti provenienti da dette vasche dovranno quindi pervenire ad una vasca settica a 3 scomparti dalla quale il liquame chiarificato, mediante condotta a tenuta, dovrà pervenire ad una trincea drenante avente sul fondo un telo impermeabile (se il terreno in sito non è naturalmente impermeabile) sul quale viene posta la condotta di drenaggio ricoperta da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm per uno strato di spessore di almeno 60 cm, sulla cui superficie viene collocata la condotta disperdente.
4. Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès, PVC o materiali compatibili con l'uso, del diametro di 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm. La condotta disperdente dovrà essere posta in una trincea drenante, avente larghezza alla base di almeno 40 cm e profondità di 1÷1.5 metri, ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm dalla superficie del terreno.

Il letto di ghiaia dovrà essere protetto da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

5. La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte è valutabile in genere in 2÷4 metri per A.E.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, al corso d'acqua naturale o artificiale, al canale, allo scolo consortile o al fosso interpodereale. A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La superficie della trincea drenante potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea drenante deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

Art. 21 - Scarico sul suolo

1. È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per le acque reflue domestiche e assimilate, nei casi previsti dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.A e/o qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.
2. In tal caso i sistemi di trattamento dovranno essere differenziati in funzione della permeabilità del terreno in sito e della vulnerabilità della sottostante falda.
3. È comunque obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensagrassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).
4. Le modalità di realizzazione di tale tipologia di scarico sono di seguito illustrate:

a) Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione

Ammissibile a condizione che la distanza fra il fondo della trincea drenante ed il massimo livello della falda non risulti inferiore ad 1 metro e che il terreno in sito non sia costituito da argilla compatta. Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà pervenire, mediante condotta a tenuta, alla condotta disperdente che dovrà essere realizzata con elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 100÷120 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm e con una pendenza fra 0.2% e 0.5%.

La condotta disperdente dovrà essere posta in trincea ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm; la trincea dovrà avere larghezza alla base di almeno 40 cm ed il fondo, per uno spessore di almeno 30 cm, deve essere riempito da ghiaia lavata di fiume della pezzatura 40÷70 mm.

La condotta disperdente deve essere collocata al centro del letto di ghiaia la cui parte superiore deve essere protetta con uno strato di geotessuto di adeguata grammatura ($> 300 \text{ g/m}^2$) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante. A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La condotta disperdente potrà essere: unica, ramificata (spina di pesce) e su più linee in parallelo (le tubazioni in questo caso vanno disposte a distanza non inferiore a 30 metri l'una dall'altra).

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontane da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere calcolata, in ragione del tipo di terreno, come di seguito riportato, prevedendo comunque un dimensionamento minimo per 4 A.E.:

- sabbia sottile o materiale leggero di riporto 2 m/A.E.
- sabbia grossa e pietrisco 3 m/A.E.
- sabbia sottile con argilla 5 m/A.E.
- argilla con un po' di sabbia 10 m/A.E.

b) Dispersione nel terreno in caso di falda vulnerabile

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà essere fatto passare attraverso una trincea con filtro a sabbia con drenaggio e successiva sub-irrigazione su terreno eventualmente piantumato con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

La trincea con filtro a sabbia dovrà avere una larghezza alla base di almeno 100 cm e profondità di 1,2 metri: sul fondo viene posta la condotta di drenaggio rinfiata per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Al di sopra della condotta di drenaggio deve essere realizzato il filtro con sabbia della pezzatura di 0.4÷0.6 mm, avente uno spessore non inferiore a 30 cm, sul quale viene posta la condotta disperdente, rinfiata a sua volta per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm.

La trincea con filtro a sabbia di ghiaia dovrà essere protetta da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura ($> 300 \text{ g/m}^2$) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo di ciascuna condotta è valutabile in genere in 2 metri per A.E.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea con filtro a sabbia deve essere collocata lontano da fabbricati ad ogni uso adibiti (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

A lavoro ultimato la sommità della trincea con filtro a sabbia dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nelle reti drenanti.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, all'impianto di sub-irrigazione per le cui caratteristiche si rimanda al punto precedente.

La superficie delle trincee o letti di sub-irrigazione potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, avide d'acqua ed aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

c) Vassoio o letto assorbente - fitodepurazione subsuperficiale a flusso orizzontale

(per insediamenti con potenzialità massima di 15 A.E.)

Il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna (in muratura, in calcestruzzo, o in materiale plastico prefabbricato), con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa 70-80 cm di profondità. E' necessario limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nel vassoio, si dovrà quindi avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante. Il bacino viene riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40-70 mm) per uno spessore di 15-20 cm, onde facilitare la ripartizione del liquame, e successivamente uno strato di ghiaietto lavato (10-20 mm) dello spessore di cm 15, come supporto alle radici. Sopra lo strato di ghiaietto sono posti un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela costituita all'incirca dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.

In base al dimensionamento del letto assorbente si può avere sia lo scarico di acque reflue in uscita dal sistema oppure non avere lo scarico. Quest'ultimo caso è applicabile solo per la completa eliminazione delle acque reflue dovuta all'evaporazione e traspirazione delle piante, che dovrà essere opportunamente dimostrata da apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.

La superficie del letto assorbente, dovrà essere dimensionata calcolando almeno 5 mq per abitante equivalente, con un minimo di dimensionamento per n. 4 A.E., per garantire la completa eliminazione del refluo. A monte del letto assorbente e comunque a valle della fossa Imhoff e della vasca condensa grassi, dovrà essere posizionato un pozzetto per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto. A valle del letto assorbente dovrà essere posizionato un pozzetto che verrà utilizzato per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto, se il sistema è a circuito chiuso e come pozzetto ufficiale di prelevamento, se il sistema prevede lo scarico.

L'elenco di piante di seguito proposto è puramente indicativo.

ARBUSTI, ERBE, FIORI CONSIGLIATI PER IL VASSOIO ASSORBENTE

Aucuba Japonica Auruncus Silvester, Bambù Astilbe, Calycantus Fluridus Elynus Arenarius, Cornus Alba Iris Pseudoacornus, Cornus Florida Iris Kaempferi, Cornus Stolonifera Joxes, Cotoneaster Salicifolia, Litrium Officinalis, Kalmia Latifolia Nepeta Musini, Laurus Cerasus Petasites Officinalis, Rhamnus Frangula Felci, Spirea Salicifolia, Thuya Canadensis

- PARTE QUINTA -

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - Deroghe

1. Deroghe agli schemi di cui ai punti precedenti potranno essere ammesse solo quando ne sia dichiarata ed accertata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità. Deroghe particolari potranno essere rilasciate nei casi in cui i manufatti siano stati realizzati in difformità alle norme tecniche precedenti a questo Regolamento (es. distanze dai fabbricati, dai confini, posizionamento delle vasche, diametri delle tubazioni, ecc.) qualora adeguatamente motivate (es. carenza di spazio, situazioni preesistenti, ecc.), accompagnate da dichiarazione asseverata di tecnico competente che attesti che tali difformità non inficino la stabilità degli edifici, l'adeguato allontanamento delle acque reflue, la capacità depurativa dell'impianto, e previo vincolante parere favorevole dell'AULSS che attesti la garanzia di salubrità ed igiene degli ambienti, oltre a tutti gli atti eventualmente necessari nei confronti delle proprietà e diritti di terzi.

Tali deroghe dovranno essere formalmente esplicitate dall'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e potranno contenere eventuali prescrizioni di gestione, qualora ritenuto necessario dagli esiti delle istruttorie.

2. Sono considerati comunque conformi al presente Regolamento gli schemi fognari riportati negli elaborati grafici compresi nei titoli abilitativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ai fini edificatori.

3. Non sono soggetti all'obbligo di adeguamento e modifica degli impianti fognari tutti i fabbricati sui quali é stato rilasciato dall'Ufficio competente il certificato di Inagibilità. Nel caso di inagibilità parziale di un fabbricato, l'adeguamento dovrà interessare solo le porzioni agibili.

Art. 23 - Adeguamento situazioni esistenti

1. Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati per i fabbricati esistenti, si dovrà prevedere quanto segue:

- a) dovrà essere sempre installata una vasca condensa grassi per le acque di cucina, eventualmente utilizzando la vasca settica esistente, eliminando uno o più scomparti o bypassando gli scarichi;
- b) se non è possibile separare le acque nere da quelle saponate si dovrà convogliare i reflui in una vasca biologica in caso di scarico in fognatura pubblica oppure in una vasca Imhoff nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo;
- c) dove esiste già idonea fossa settica, sarà possibile mantenerla aggiungendo eventualmente una vasca Imhoff di seguito.

2. Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati di fabbricati esistenti, qualora non sia possibile separare le acque nere (provenienti dai WC) dalle acque reflue provenienti dalle cucine, dalle lavanderie (lavatrici) e dai bagni (docce e lavandini), si potrà collegare la colonna comune degli scarichi ad una vasca Imhoff la cui capacità peraltro dovrà essere incrementata, rispetto ai 250 litri A.E., del volume della vasca condensagrassi che non viene realizzata.

Art. 24 - Servitù di fognatura

1. Qualora la rete fognaria privata, in tutto o in parte, dovesse essere realizzata o insistere su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere costituito apposito diritto di servitù nelle forme previste di legge tra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante.

Art. 25 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale. In particolare le violazioni al presente Regolamento, sono punite con le sanzioni previste dalla specifica e vigente normativa in materia

2. E' fatta salva l'eventuale adozione di altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti accertati.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di eventuali danni subiti.

4. Le entrate derivate da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico sono utilizzate dall'Ente Comunale unicamente per le attività istituzionali in materia ambientale.

Art. 26 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore intervenuta l'esecutività della propria deliberazione di modifica.

- PARTE SESTA -

ALLEGATI

Schema fognario n. 1: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale;

Schema fognario n. 2: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale (letto assorbente);

Schema fognario n. 3: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in assenza di corpo idrico superficiale;

INDICE

- PARTE PRIMA - 2	
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Ammissibilità degli scarichi e competenze al rilascio delle autorizzazioni	4
Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica	4
Art. 5 - Scarichi in acque superficiali o sul suolo	4
Art. 6 - Ispezioni e controlli	5
Art. 7 - Divieti	5
Art. 8 - Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene	6
- PARTE SECONDA - 6	
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO.....	6
Art. 9 - Approvazione del progetto delle opere fognarie private	6
Art. 10 - Schemi tipo per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo	8
Art. 11 - Esecuzione dei lavori	8
Art. 12 - Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche	8
Art. 13 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento	8
Art. 14 - Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità	8
Art. 15 - Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico.	9
Art. 16 - Spese di istruttoria	10
- PARTE TERZA - 10	
SCARICHI IN RETE FOGNARIA.....	10
Art. 17 - Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato	10
- PARTE QUARTA - 10	
NORME TECNICHE.....	10
Art. 18 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico	10
Art. 19 - Dimensionamento	11
Art. 20 - Scarico in acque superficiali	13
Art. 21 - Scarico sul suolo	13
- PARTE QUINTA - 15	
DISPOSIZIONI VARIE.....	15
Art. 22 - Deroghe	15
Art. 23 - Adeguamento situazioni esistenti	16
Art. 24 - Servitù di fognatura	16
Art. 25 - Sanzioni	16
Art. 26 - Decorrenza	16
- PARTE SESTA - 16	
ALLEGATI.....	16
Schema fognario n. 1: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale;	16
Schema fognario n. 2: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale (letto assorbente);	16
Schema fognario n. 3: Nuovo edificio in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in assenza di corpo idrico superficiale;	16